

DELIBERA N. 11 DEL 08/02/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE UNICO PATRIMONILE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. ANNO 2024

L'anno 2024 addì 08 del mese di Febbraio alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCO

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
CICCO ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, RENÉ REY ené dott. REY.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.



PREMESSO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato, Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 22/12/2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 al 15/03/2024 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more dell'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

RICHIAMATI:

- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 05 marzo 2009 n. 42*);
- Il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta n. 4 del 09.01.2019;
- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente la disciplina del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2021 con cui, in relazione al combinato disposto degli articoli 52 e 62 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 22/03/2023, di approvazione delle tariffe relative al Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari per l'anno 2023;

VISTA la disciplina inerente al suddetto Canone, come contenuta nell'art. 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare:

- la disposizione contenuta nel comma 817, che testualmente recita *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti*



dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

- i successivi commi 826 e 827, che stabiliscono le tariffe standard, rispettivamente annue e giornaliere, del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 summenzionato;

VISTI inoltre:

- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, dove è stabilito che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

EVIDENZIATA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente Statuto comunale che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 21 della L.r. 7 dicembre 1998, n. 54, prevede:

- all'art. 12, comma 1, la competenza del Consiglio comunale circa l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- all'art. 21, comma 5, la competenza della Giunta comunale circa la determinazione di tariffe, aliquote e canoni;

ESAMINATA proposta di tariffazione predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario – Ufficio tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire l'invarianza del gettito;

RITENUTO che tale proposta sia pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2024 le tariffe del Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria applicate nel 2023;

RILEVATO che, come chiarito dalla circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrate, l'art. 13, comma 15ter, del D. L. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trovi applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. 446/1997 e, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI infine:

- il parere favorevole espresso dal segretario comunale, in qualità di Responsabile del Servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal segretario comunale, in qualità di Responsabile dell'Area contabile, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI CONFERMARE le tariffe del nuovo Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

DI DARE ATTO che le tariffe suddette si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

DI DARE ATTO inoltre che il nuovo Canone Patrimoniale non è assoggettato agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie previsti dall'art. 13, comma 15ter, del D. L. 201/2011, come specificato da circolare 2/DF del 22 novembre 2019 in premessa richiamata;

COMUNE | COMMUNE



VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste

DI DISPORRE la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet istituzionale di questo Comune.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**SINDACO
ELISA MAILA CICCO**

**SEGRETARIO COMUNALE
RENÉ REY**